

	STATUTO di ASSOCIAZIONE	ALLEGATO « A »
	Art. 1	
	COSTITUZIONE E SEDE	
	E' costituita l'associazione religiosa denominata:	
	“CHIESA CRISTIANA EVANGELICA GESU' TI AMA”	
	La sede dell'Associazione è a Novara (NO) Via Dell'Artigianato n. 14.	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse	
	su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici	
	distaccati. Essa potrà istituire anche altre filiali della stessa all'estero.	
	Art. 2	
	DURATA	
	La durata dell'associazione è a tempo indeterminato	
	Art. 3	
	DICHIARAZIONE DI FEDE	
	L'associazione è fondata sulla confessione di fede apostolica che Gesù	
	Cristo è il Signore (Filippesi 2.11) ed è in accordo con tutte le seguenti	
	verità fondamentali del cristianesimo biblico :	
	a. Noi crediamo che le Sante Scritture, nel canone riconosciuto dal	
	cristianesimo evangelico, ci sono state date da Dio, sono divinamente	
	ispirate ed infallibili. Come Parola di Dio esse sono la nostra suprema	
	autorità in ogni materia di fede e di condotta (II Timoteo 3.16; II Pietro	
	1.21)	
	b. Noi crediamo in Dio, uno, eternamente esistente in tre persone:	
	Padre, Figlio e Spirito Santo (Salmo 102.27; Matteo 28.19)	
	c. Noi crediamo nel nostro Signor Gesù Cristo, unico mediatore, Dio	
	1	

manifestato nella carne, nato da Maria Vergine, vero uomo ma senza peccato, nei suoi miracoli divini, nella sua resurrezione corporale e nel suo ritorno in potenza e gloria (Isaia 7.14; Ebrei 4.15; Atti 2.22, I Pietro 3.18; Marco 16.19; I Timoteo 2.5; Luca 21.27; Giovanni 14.30-31).

d. Noi crediamo che a causa del peccato l'intera stirpe umana è corrotta e perduta, e che l'uomo, peccatore e perduto, può essere salvato soltanto per mezzo della morte espiatoria e della resurrezione del Signor Gesù Cristo- mediante la fede e non per opere- e della rigenerazione operata in lui dallo Spirito Santo (Romani 5.12; I Pietro 1.19-20; Romani 10.9; Efesini 2.8-9; Tito 3.5).

e. Noi crediamo nella persona dello Spirito Santo, il cui ministero è di glorificare il Signor Gesù Cristo, convincere il di peccato, di impartire la vita al peccatore che si ravvede e crede in Cristo, e dimorare in comunione col credente, santificandolo per mezzo della verità e dandogli la forza di vivere una vita santa , di testimonianza e di servizio per il Signor Gesù Cristo (Giovanni 16.13-14; Romani 8.9; I Pietro 1.2; Atti 1.8).

f. Noi crediamo che la chiesa è composta da tutte quelle persone, che avendo creduto in Gesù Cristo per la loro salvezza ed essendo state rigenerate dallo Spirito Santo, sono spiritualmente unite nel corpo di Cristo di cui Egli è il Capo (Atti 2.47; I Corinzi 12.24-27; Colossesi 1.18).

g. Noi crediamo nella corporale resurrezione di tutti i morti: dei credenti a vita eterna e benedetta col Signore, e degli increduli a giudizio ed ad eterna punizione (Giovanni 5.28-29; I Tessalonesi 4.16-17; Apocalisse 20.11-15).

Art. 4

SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di:

a. Promuovere la diffusione dell'Evangelo di Gesù Cristo; attraverso la predicazione, la stampa, la radio, la televisione e ogni altro mezzo di comunicazione;

b. Promuovere le relazioni fraterne tra le varie chiese;

c. Promuovere attività evangelistiche, conferenze ed incontri pastorali a livello locale, regionale e nazionale;

d. Aiutare e consigliare singoli e famiglie che si trovino con gravi problemi di ordine sociale, psicologico, materiale, morale e spirituale per il loro pieno recupero

e. Formare e nominare ministri per le chiese filiali.

f. Perseguire finalità di solidarietà sociale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili verso le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, componenti di collettività estere, nonché nei confronti dei soci, associati o partecipanti in stato di effettiva necessità:

disabili fisici, e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizione di disagio economico; minori abbandonati; orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non abbienti

Art. 5

SOCI

Si aderisce all'associazione inoltrando domanda scritta , la quale è subordinata all'approvazione del consiglio direttivo che si pronuncia in via insindacabile.

I soci si distinguono in :

1. Soci ordinari
2. Soci sostenitori

Sono **soci ordinari** coloro che vogliono impegnarsi attivamente e vogliono sostenere l'associazione con contributi volontari regolari mensili, dettati dalla propria fede nei precetti delle Sacre Scritture (Malachia 3:10) , questi hanno diritto di voto .

Sono **soci sostenitori** coloro che versano offerte libere in sostegno dell'associazione, questi non hanno diritto di voto.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per espulsione.

L'espulsione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze agli obblighi statuari o per comportamenti incompatibili con gli scopi dell'associazione .

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è composta da:

- a. Donazioni, erogazioni e lasciti testamentari sia di beni mobili che immobili o di denaro , da parte dei membri o di terzi;
- b. Beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione stessa;
- c. Riserve formate da avanzi di gestione del bilancio ordinario

d. destinati ad incremento del patrimonio da parte dell'assemblea

Art. 7

FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a. I contributi ordinari e offerte degli associati;
- b. Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c. Le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati
- d. Proventi per prestazioni di servizi o vendita di prodotti o beni .

Art. 8

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'assemblea dei soci ;
- b. Il consiglio direttivo;
- c. Il collegio dei revisori dei conti;

Art.9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari.

Ogni **socio ordinario** , con diritto di voto, partecipa alle assemblea personalmente e non sono ammesse le deleghe.

L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria quando necessario . L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo . La convocazione deve contenere

indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

I compiti dell'assemblea sono:

- a. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- b. Discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio direttivo;
- c. Approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
- d. Eleggere i componenti del Consiglio direttivo ed i revisori dei conti tra i nominativi proposti dal presidente.
- e. Deliberare su altre questioni attinenti all'Associazione.
- f. Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sullo scioglimento dell'associazione

Le deliberazioni dell'assemblea (art. 21 C.C.) sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria saranno presiedute dal Presidente dell'associazione o da persona da lui delegata in caso di necessità.

Art. 11

L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata con 15 giorni di preavviso con comunicazioni da trasmettere tramite affissione nei locali

sede della associazione o tramite mail o tramite comunicazione spedita al domicilio dei soci o consegnata a mano, e potrà trattare argomenti inclusi nell'Ordine del Giorno , questa sarà convocata dal Consiglio direttivo.

Art.12

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 2 a 10 **membri effettivi** che assumeranno incarichi di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, e consiglieri .

Possono essere eletti come membri nel Consiglio Direttivo solo i soci ordinari

Il consiglio elegge a maggioranza assoluta, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri .

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri, compreso il presidente

I membri del Consiglio vengono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica due anni oppure fino a revoca o dimissioni, essi sono rieleggibili .

Le deliberazioni s'adottano a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a. Formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

b. Predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;

c. Predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo

d. Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

e. Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;

f. Decidere di acquistare, vendere e permutare beni immobili, e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;

Le cariche assunte nell'Associazione sono gratuite a qualsiasi livello salvo diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.13

PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha le funzione anche di pastore , egli non viene eletto e dura in carica a tempo indeterminato. Il Presidente e Pastore può recedere volontariamente, per raggiunti limiti di età o rimosso per accertata impossibilità nella conduzione dell'associazione o per comportamento scorretto non conforme alle Sacre Scritture, accertato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario delle attività dell'associazione.

Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente avrà inoltre i seguenti doveri e attribuzioni:

a. Esercitare la rappresentanza in proprio e verso terzi, in qualsiasi atto riguardante l'associazione, incluso quelli in giudizio.

b. Presiede l'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, così come convocate dal consiglio direttivo.

c. La carica di Presidente si perde per morte, dimissioni o rimozione.

d. Firma le sanzioni disciplinari nei riguardi di qualsiasi socio o persona che non compie adeguatamente i propri doveri, su delibera adottata dal Consiglio direttivo.

e. Potrà adottare provvedimenti di urgenza da proporre successivamente per la ratifica al consiglio direttivo

f. Può delegare uno o più membri del consiglio direttivo al coordinamento delle attività e all'esplicazione di pratiche amministrative o di ogni altro compito inerente la vita dell'associazione

Art.14

VICE-PRESIDENTE

Il vicepresidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente e lo sostituisce per tutto il tempo in caso di suo impedimento, egli viene eletto dal consiglio direttivo e sarà scelto tra i membri dello stesso.

Art.15

SEGRETARIO

Il Segretario si occupa della stesura dei verbali di tutte le riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee , facendone pervenire copia a tutti i membri del Consiglio direttivo.

Art.16

TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di prendere nota in maniera dettagliata di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione e di tenere la cassa dell'associazione . Annualmente presenterà all'Assemblea un bilancio consuntivo generale documentato. Il tesoriere viene eletto dal consiglio direttivo.

Art.17

I REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ogni due anni .

Art.18

FONDO DI COSTITUZIONE

Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori hanno fatto alla costituzione dell'associazione.

Art.19

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

BILANCIO PREVENTIVO

Il Consiglio direttivo predispone entro il 10 aprile di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 21

BILANCIO CONSUNTIVO

Al termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 22

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili conseguiti o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione a meno a che non siano effettuate a favore di altre associazioni che per statuto o regolamento abbiano finalità affini a quelli indicati nell'art. 4 del presente statuto, .

Art. 23

REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Per le attività socio-assistenziali e socio-sanitari con finalità sociali di cui all'art. 3, potrà essere presentata l'iscrizione nel **Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.**

Art. 24

SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza non inferiore a 3/4 dei soci ordinari, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio e le disponibilità finanziarie della stessa saranno così devolute :
passeranno in custodia , su indicazione dell'assemblea ad un'altra associazione senza scopo di lucro avente finalità affini a quelli indicati nell'art. 4 del presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Trascorsi 10 anni dall'ultimo esercizio, se l'associazione non si riorganizza, i suoi beni rimarranno definitivamente in possesso dell'istituzione che li ha ricevuti in custodia.

Art. 25

NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.